

Codice A1103A

D.D. 21 giugno 2022, n. 355

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 45 del 1989 (F. 2 VID/2017).



ATTO DD 355/A1103A/2022

DEL 21/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 45 del 1989 (F. 2 VID/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 18.09.2017, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Alba (CN) di Mondovì a carico del signor *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore nonché del signor *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 37/2017 del 6.7.2017, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati su terreni situati sul versante a monte della Strada comunale della Redena (ex strada provinciale 929) nel Comune di Montà d'Alba (CN) in data 3.7.2017, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 1 della L.R. n. 45/1989 relativo alla modificazione d'uso del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza della relativa autorizzazione;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che risulta agli atti che il sig.re Marchisio Giovanni ha presentato nei termini scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto della regolare convocazione per l'audizione programmata per il giorno 7.6.2022 alle ore 10.30 presso gli uffici della Regione Piemonte a Torino e dato altresì atto della mancata presentazione per l'audizione nella data e nella sede concordata da parte del sig.re Marchisio Giovanni nonché del legale dallo stesso incaricato;

riprogrammata l'audizione, su richiesta del nuovo legale incaricato, per il giorno 20.6.2022, la

stessa veniva definitivamente annullata per intercorso decesso del sig.re *omissis*, la cui posizione pertanto deve intendersi archiviata;

esaminate comunque le argomentazioni esposte in sede di scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sè natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata tenuto conto, in particolare, che trattasi, quanto alla movimentazione di terra interessata, di mere dichiarazioni difformi da quanto espressamente riportato nel verbale da pubblici ufficiali, non accompagnate da alcun elemento di prova;

evidenziato in particolar modo che nel verbale è riportata la dichiarazione spontanea del trasgressore, sig.re *omissis*, il quale, in sede di accertamento, affermò che i lavori erano stati effettuati da lui stesso con la convinzione che, per gli stessi, non fosse necessaria alcuna autorizzazione laddove, per modificazioni d'uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, avendo le stesse comportato corpose movimentazioni terrose, fosse preventivamente necessario, da parte dello stesso, l'ottenimento della specifica autorizzazione idrogeologica ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.r. 45/1989.

visto in particolare l'art. 1, della L.R. n. 45/1989 come sanzionato dall'art. 13, comma 1 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché, tra le altre cose, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione così come dettagliatamente previsto dall'art. 11 della citata Legge 689/81;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

determina

di ARCHIVIARE la posizione del sig.re *omissis* per le ragioni di cui in premessa ed in Euro 600,00 la somma dovuta, dal trasgressore, a titolo di sanzione amministrativa nonché in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 610,61** di cui Euro 600,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N.**

26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella